

RELAZIONE

Signor Presidente, Signori Consiglieri,

per la terza volta torna all'esame di questa assemblea il provvedimento sulla "Tutela della salute dei lavoratori negli ambienti e luoghi di lavoro", perchè il governo ha rilevato che le modifiche apportate non consentono di superare il precedente rilievo in quanto le funzioni previste dall'art. 2, lettere "e" ed "h" non rientrano nell'ambito delle preesistenti competenze regionali di cui al DPE n. 4 del 14/1/1972, ma aggiuntive ai sensi dell'art. 54 del DPR n. 616 del 24/7/77, e pertanto esercitabili dalle Regioni soltanto dall'1/1/1979.

Inoltre il governo ha rilevato una inesattezza nella denominazione del capitolo di spesa indicato con il numero 167 bis, risulta già assegnato per altra spesa.

La 6^a Commissione, pur non riconoscendo giusta la interpretazione del governo in merito alle attuali competenze regionali in materia di tutela sanitaria dei lavoratori, ha deciso di proporre a questa assemblea di stralciare dall'art. 2 del disegno di legge già precedentemente approvato i punti "e" ed "h", relativi rispettivamente alle visite mediche preventive e periodiche ai lavoratori, ed alle ispezioni ai luoghi di lavoro.

./...

Per quanto concerne l'altra osservazione, si è rettificato il numero del capitolo in 167 ter anzicchè 167 bis.

Signor Presidente, Signori Consiglier, la 6^a Commissione auspica una rapida approvazione di questa legge, che offre alla comunità pugliese strumenti atti a garantire una maggiore sicurezza nei posti di lavoro a tutela della salute dei lavoratori.

(Giovanni Dilonardo)

Legge regionale: "Tutela della salute dei lavoratori negli ambienti e luoghi di lavoro"

Art. 1

*Q. Am. Art. MS
e PCI*

La Regione, in attesa della riforma sanitaria e nell'ambito della programmazione sanitaria regionale, istituisce il servizio per la tutela della salute dei lavoratori in ambienti e luoghi di lavoro ai sensi della lettera C) dell'art. 1 del D.P.R. n. 4 del 14.1.1972.

Garantisce, altresì, il coordinamento degli interventi d'intesa con i Comuni singoli o associati o le comunità montane.

Art. 2

ella es.

La tutela della salute dei lavoratori nei luoghi di lavoro si attua con la collaborazione delle organizzazioni sindacali e le rappresentanze aziendali dei lavoratori, ai sensi e per i fini di cui all'art. 5 della legge 30 maggio 1970, n. 300, attraverso:

- a) la raccolta sistematica e l'elaborazione dei dati connessi con i rischi propri dei diversi ambienti di lavoro che potranno essere utilizzati anche dalle organizzazioni sindacali;
- b) la promozione di indagini epidemiologiche ed ambientali ai fini dell'accertamento delle situazioni pregiudizievoli dello stato di salute dei lavoratori;
- c) la predisposizione e l'aggiornamento di una mappa di rischio attraverso un censimento realizzato per ogni attività produttiva a livello di gruppi omogenei di lavorazione e che tenga conto dei procedimenti tecnologici utilizzati e delle sostanze impiegate, le cui descrizioni ed indicazioni dettagliate le Aziende sono tenute a fornire;
- d) la predisposizione e la effettuazione di indagini sulla rumorosità, sulle vibrazioni, sulle radiazioni, temperatura, umidità, irradiazione, polveri e gas, esistenti nei luoghi di lavoro nonché su ogni altro elemento di effettiva o potenziale nocività;
- e) l'organizzazione della consulenza ed assistenza sui problemi della tutela della salute nelle aziende anche ai fini della legge 20 maggio 1970, n. 300;
- f) l'istituzione, compilazione, aggiornamento dei registri dei dati ambientali e dei registri dei dati biostatistici con riferimento a singoli gruppi omogenei di lavorazione nonché dei libretti sanitari e di rischio per i singoli lavoratori;

Gli interventi devono avere di regola carattere di interdisciplinarietà al fine di garantire la loro completezza.

I risultati delle indagini di cui al presente articolo e le conseguenti decisioni sono poste a disposizione delle organizzazioni sindacali interessate.

ca

Art. 3

Per la realizzazione dei compiti di cui al precedente articolo 2, è istituito un apposito servizio regionale che viene gestito secondo gli indirizzi determinati dal Consiglio regionale, sulla base di proposte programmatiche formulate dal Comitato consultivo regionale di sanità integrato come segue:

- il direttore dell'Istituto di medicina del lavoro dell'università di Bari o suo delegato;
- tre componenti designati dalle tre organizzazioni sindacali dei lavoratori maggiormente rappresentative;
- un componente designato dalla delegazione regionale Intersind;
- un componente designato dall'associazione regionale degli industriali;
- due componenti designati dalle Associazioni regionali dei coltivatori diretti più rappresentative;
- due componenti designati dalle Associazioni regionali degli artigiani più rappresentative;
- un rappresentante di ciascun Comune capoluogo di provincia;
- un direttore del reparto chimico dei laboratori provinciali in igiene e profilassi designato dall'Ordine regionale dei chimici;
- un rappresentante della facoltà di Ingegneria della università di Bari esperto in "sicurezza del lavoro" designato dal Consiglio di facoltà.

Il Presidente del suddetto Comitato può far intervenire, con voto consultivo, esperti in materia attinenti a problemi specifici.

Le designazioni dei membri di cui al primo comma devono essere effettuate entro un mese dalla richiesta della regione.

Per il funzionamento del Comitato consultivo regionale di Sanità integrato è necessaria l'avvenuta designazione di almeno la metà dei componenti previsti dal presente articolo.

I predetti membri sono nominati con decreto del Presidente della Giunta regionale e durano in carica per lo stesso periodo previsto per i componenti del Comitato consultivo regionale di Sanità.

Art. 4

ca

Le funzioni di cui al precedente articolo 2 sono assegnate ai Comuni singoli o associati o alle Comunità Montane.

Per l'espletamento dei compiti previsti dalla presente legge essi si avvalgono, mediante apposite convenzioni, dei centri di medicina del lavoro e della collaborazione di enti, istituti ed esperti del settore, nonché del proprio personale, delle proprie strutture e del Laboratorio Provinciale di Igiene e Profilassi.

Per assicurare l'assolvimento puntuale dei loro compiti i centri di medicina del lavoro istituiti ai sensi della legge regionale 25 agosto 1973, n. 72 devono annoverare tra il proprio personale le seguenti figure professionali:

- 1) sanitari specialisti in medicina del lavoro e laureati in chimica, biologia e fisica
- 2) periti industriali con specifica competenza dei problemi della sicurezza nei luoghi di lavoro.

Art. 5

ca

Qualora dalle indagini compiute emerga l'esistenza di situazioni ambientali nocive o pericolose per la salute individuale e collettiva, gli enti di cui al precedente articolo 4, sentite le organizzazioni sindacali interessate, promuoveranno l'adozione dei provvedimenti atti a rimuovere le cause di nocività o di pericolosità assegnando un termine alle aziende interessate.

In caso di inadempienza l'Ente informa il Comitato di cui al precedente art. 3 e segnala agli organismi ispettivi le situazioni di cui sopra.

Per la determinazione dei limiti massimi accettabili, si rinvia a quanto previsto dai provvedimenti vigenti in materia emanati dagli organi statali.

In carenza di legislazione statale si farà riferimento alla tabella dei valori limiti ponderati degli inquinanti chimici e particolari negli ambienti di lavoro deliberata dalla Giunta regionale, su proposta del Comitato di cui al precedente art. 3.

Art. 6

ca

Gli Enti interessati, entro il mese di marzo di ogni anno, devono trasmettere alla Giunta regionale ed al Comitato di cui al precedente art. 3 una dettagliata relazione sull'attività svolta nell'esercizio delle funzioni espletate.

L'assessorato alla Sanità effettua la vigilanza sull'espletamento delle funzioni svolte ai sensi del precedente art. 4, verificando l'attuazione delle direttive emanate dal Consiglio regionale.

Art. 7

In caso di ritardo od omissione nell'emanazione di singoli atti necessari per l'esercizio delle funzioni capitate, la Giunta regionale, previo invito a provvedere, e decorso il termine fissato per l'adempimento, si sostituisce all'ente nella emanazione del singolo atto.

Art. 8

Al fine di assicurare una più completa tutela della salute dei lavoratori, il Consiglio regionale programma una rete di servizi di medicina del lavoro che tenga conto dei bisogni emergenti della popolazione valutati alla luce della mappa di rischio di cui al precedente art. 2, lett. c).

All'istituzione dei Centri di medicina del lavoro si provvede ai sensi della L.R. 25 agosto 1973, n. 22.

La Giunta regionale è autorizzata ad accettare lasciti, donazioni e contributi da parte di privati, enti ed aziende, finalizzati all'istituzione ed al funzionamento dei servizi di cui alla presente legge.

In conseguenza la Giunta Regionale è autorizzata ad effettuare con proprio atto deliberativo le eventuali occorrenti variazioni al bilancio regionale sia in entrata che in uscita, istituendo, ove occorra, nuovi capitoli

La limitazione finanziaria prevista dal secondo comma dell'art. 11 del ~~la L.R. 25 agosto 1973, n. 22 è superata.~~

Art. 9

La Regione assegna annualmente contributi agli enti di cui al precedente art. 4 per adempimento dei compiti previsti dalla presente legge.

La concessione dei contributi è subordinata alla presentazione di una relazione concernente il programma tecnico e finanziario degli interventi nonché la struttura e il personale da impegnarsi nell'attività.

Il consiglio regionale, su proposta della Giunta regionale e sentito il Comitato consultivo di cui al precedente art. 3, ripartisce i contributi tra gli enti interessati sulla base delle scelte programmatiche che intende privilegiare.

La ripartizione dei contributi viene effettuata entro sessanta giorni dall'approvazione del bilancio regionale.

Unitamente alla domanda di concessione del contributo è fatto obbligo alle amministrazioni interessate di presentare una relazione concernente la attività svolta nell'anno precedente e i risultati conseguenti.

Nessun contributo può essere erogato nel caso non siano stati rispettati i programmi prestabiliti.

Art. 10

Agli oneri derivanti dall'applicazione delle presente legge, ammontanti in £. 1.000.000.000=, si fa fronte mediante istituzione di un apposito capitolo nella parte 2° dello stato di previsione della spesa del Bilancio della Regione per il 1978 all'oggetto: "Tutela della salute dei lavoratori negli ambienti e luoghi di lavoro".

Al bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 1978 sono apposte le seguenti variazioni:

VARIAZIONI IN AUMENTO

	<u>Bilancio di comp.</u>	<u>Bilancio di Cassa</u>
- Cap. 107 ^{ter} - di nuova istituzione - "Tutela della salute dei lavoratori negli ambienti e luoghi di lavoro"	£. 1.000.000.000=	£. 1.000.000.000=

VARIAZIONI IN DIMINUZIONE

	<u>Bilancio di Comp.</u>	<u>Bilancio di Cassa</u>
- Cap. 349 - Fondo globale per il finanziamento di leggi regionali in corso di adozione (507)	£. 1.000.000.000=	£. 1.000.000.000=

Per gli oneri relativi agli anni 1979 e successivi si farà fronte mediante istituzione di un apposito capitolo nei rispettivi bilanci, ai sensi dell'art. 10 della legge regionale n. 17 del 30 maggio 1977, "Norme sulla contabilità regionale".

*legge = Q: m.
art. M.S.
e P.L.I*